

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Comune di
Chiesina Uzzanese



08 Aprile 2014

Sommario

TITOLO I.....	
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI.....	
Art. 1 – Ambito di applicazione.....	
Art. 2 – Definizioni.....	
TITOLO II.....	
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività ricognitive di disposizioni normative.....	
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA.....	
Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di comunicazione di subingresso o reintestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	
TITOLO III.....	
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE.....	
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	
Art. 10 – Condizioni e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.....	
TITOLO IV.....	
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI.....	
Art. 11 – Piano comunale.....	
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio.....	
Art. 13 – Circolazione e sosta nelle aree delle tipologie mercatali.....	
Art. 14 – Concessioni temporanee.....	
Art. 15 – Posteggi riservati nelle tipologie mercatali.....	
Art. 16 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	
Art. 17 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	
Art. 18 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	
Art. 19 – Scambio consensuale di posteggio.....	
Art. 20 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi.....	
Art. 21 – Assegnazione posteggi liberi.....	
Art. 22 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere.....	
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI.....	
Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati.....	
Art. 24 – Obblighi dei titolari di concessioni pluriennali nei mercati.....	
Art. 25 – Festività e variazioni dei giorni di esercizio.....	
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI STRAORDINARI.....	
Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari.....	
CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO.....	
Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	
Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	
Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta.....	
Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni.....	
CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE.....	
Art. 31 – Disposizioni sulle fiere.....	
Art. 32 – Registrazione presenze.....	

Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni.....	
CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI.....	
Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali.....	
Art. 35 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica.....	
Art. 36 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche.....	
Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni.....	
CAPO VII – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO.....	
Art. 38 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica.....	
Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni.....	
CAPO VIII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI.....	
Art. 40 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli hobbisti.....	
Art. 41 – Particolari disposizioni di deroga per operatori professionali non commerciali.....	
CAPO IX – MERCATI AGRICOLI.....	
Art. 42 – Istituzione del mercato agricolo.....	
Art. 43 – Finalità del mercato agricolo.....	
Art. 44 – Soggetti ammessi alla vendita.....	
Art. 45 - Disciplina amministrativa generale e definizioni principali.....	
Art. 46 –Trasparenza dei prezzi e dell’informazione sui prodotti.....	
Art. 47 – Modalità di partecipazione al mercato agricolo.....	
Art. 48 - Assegnazione dei posteggi.....	
TITOLO V.....	
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO.....	
Art. 49 – Durata delle concessioni.....	
Art. 50 - Criteri e priorità per rinnovi delle autorizzazioni/concessioni a seguito dell’entrata in vigore dell’Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.....	
Art. 51 – Formule per il calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 50.....	
Art. 52 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere d) del precedente articolo 50.....	
Art. 53 – Criteri per il rilascio di concessioni per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione.....	
Art. 54 – Criteri per il rilascio di concessioni rese libere o istituite in tipologie mercatali esistenti.....	
Art. 55 – Fiere e Fiere promozionali – disposizioni concernenti la casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione.....	
Art. 56 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto.....	
Art. 57 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell’Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni.....	
Art. 58 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni sulla data dei bandi.....	
Art. 59 – Disposizioni finali.....	
TITOLO VI.....	
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI.....	
Art. 60 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva.....	
Art. 61 – Sanzioni.....	
Art. 62 – Disposizioni transitorie.....	

Allegati

TITOLO I

CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione e secondo i principi della Legge regionale toscana 7 febbraio 2005, n. 28, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di seguito definito "Decreto"; dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato Regione del 5 luglio 2012 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, di seguito definita "Intesa".
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali e l'esercizio della stessa attività da parte di chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa.
3. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 40, comma 5 della Legge.
4. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.
5. Il presente regolamento detta, altresì, le disposizioni di carattere generale ai fini di una futura ed eventuale stesura del disciplinare per l'istituzione dei mercati agricoli di cui al DM Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007.

Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 40 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per mercato o fiera sperimentale: l'istituzione *ex novo* di una nuova area con assegnazione *ex novo* di posteggi per una durata di esercizio fino a 3 anni al fine di verificare, tramite la limitatezza temporale, l'opportunità di procedere all'istituzionalizzazione della manifestazione commerciale nel piano.
 - f) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale,

- all'interno o all'esterno delle aree mercatali;
- g) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
 - i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese.
 - j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato:
relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento, potendo coincidere con l'anzianità di concessione eventualmente cumulata con l'anzianità dei dante causa;
 - k) per mercatino degli hobbisti: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, anche all'interno di mercati, fiere, altre manifestazioni commerciali e sagre o feste locali, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata alla vendita, permuta o esposizione di oggettistica di modico valore, di oggetti di antiquariato di modico valore, di piccole realizzazioni artigianali e di opere frutto del proprio ingegno così come definite dalla Legge n. 633/1941, esercitata in modo saltuario e occasionale da operatori non professionali e non in possesso di abilitazione al commercio su area pubblica;
 - l) per hobbisti: i venditori della merce tipica di cui ai mercatini degli hobbisti che possono vantare i requisiti legali della non professionalità e che quindi non sono tenuti, per occasionalità di esercizio e valore di ricavi annui, all'obbligo di apertura della partita IVA e di posizioni contributive, e all'obbligo di esperire procedure abilitative previste dalla Legge.
 - m) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
 - n) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
 - o) per migliona: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
 - p) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
 - q) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminata fra alimentare e non alimentare;
 - r) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
 - s) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;

- t) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato.
- u) per mercato agricolo (farmer market): il mercato agricolo disciplinato dal DM 20/11/2007.

TITOLO II

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge e dal Decreto. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibilmente. In particolare:
 - a) possono esercitare l'attività professionale di commercio al dettaglio su area pubblica le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
 - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 71 del Decreto. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, sostitutivo delle disposizioni dell'abrogato DPR n. 252/1998, ai sensi dell'art. 116 dello stesso d.lgs. n. 159/2011 e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali.
 - c) Il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/201;
 - d) I titoli abilitativi sono:
 - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, senza asseverazione da parte di tecnico abilitato, ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
 - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
 - 3) la comunicazione di subingresso o reintestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
 - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
 - e) l'autorizzazione di cui al precedente punto 2 abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
 - f) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
 - g) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
 - h) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai

sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.

2. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La SCIA carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi:
 - a) dati anagrafici del soggetto o dei soggetti tenuti alle dichiarazioni;
 - b) il codice fiscale/partita IVA (se già presente)
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della dichiarazione;
 - e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - f) il settore o i settori merceologici.
3. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile un modello di SCIA.
4. Contestualmente alla SCIA è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente alla SCIA sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 40-quinquies della Legge. Anche in questo caso è pubblicata sul sito web comunale apposita modulistica.

Art. 5 – Disposizioni generali sulla procedura di comunicazione di subingresso o reintestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 73 della Legge, e il subingresso nell'attività ai sensi degli art. 74 e 77 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La modulistica è conforme ai modelli individuati dalla normativa regionale. La comunicazione carente di uno dei seguenti elementi è incompleta e come tale non idonea a produrre effetti abilitativi.
3. In caso di variazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) in caso di variazione del legale rappresentante: le generalità del precedente, le generalità del nuovo e la sottoscrizione di quest'ultimo;
 - f) in caso di variazione della denominazione, della ragione sociale o della tipologia societaria: la precedente e la nuova denominazione, ragione sociale o tipologia societaria.
 - g) in caso di variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del Decreto: le generalità del soggetto, i requisiti professionali posseduti e la sottoscrizione dello stesso.
1. In caso di subingresso o reintestazione gli elementi essenziali sono:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - d) l'oggetto della comunicazione;
 - e) l'indicazione dell'impresa dante causa e del relativo titolo abilitativo nonché l'indicazione degli elementi utili al controllo sul contratto stipulato fra le parti (data, oggetto, estremi identificativi)

- f) la data a partire dalla quale si producono gli effetti giuridici del trasferimento;
 - g) il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto;
 - h) l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali già operanti nell'esercizio nel quale subentra;
 - i) l'impegno al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - j) il mantenimento o meno della specializzazione merceologica, se prevista.
3. Unitamente alla comunicazione di subingresso è richiesta, con le stesse modalità, l'indicazione degli elementi necessari ai fini del controllo della regolarità contributiva. Se non presente unitamente alla comunicazione sarà formalmente richiesta dall'Amministrazione comunale la quale, in caso di mancata risposta nei termini di Legge applicherà le disposizioni sulla revoca di cui all'art. 40-quinquies della Legge. Anche in questo caso è pubblica sul sito web comunale apposita modulistica.
6. Ai sensi dell'art. 39 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
- a) dati anagrafici
 - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
 - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
 - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
 - e) l'oggetto della dichiarazione;
 - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali)
6. Sul sito web comunale, nella sezione SUAP/modulistica è consultabile e scaricabile la relativa modulistica di cui al presente articolo.

Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispose appositi bandi ai sensi dell'art. 34 della Legge.
3. Per mercati e fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali; Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate concessioni temporanee annuali o pluriennali.
4. Le concessioni sono rilasciate in base a quanto stabilito dal presente regolamento in applicazione delle disposizioni dell'Intesa.

Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso e cessazione in attività di commercio su area pubblica

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 108 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce

le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla normativa regionale, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà in ogni caso considerato assente senza possibilità di presentare certificati medici giustificativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 38, comma 1 della Legge è possibile solo a favore di altro soggetto portatore di handicap di cui alla legge n. 104/1992 o imprenditore agricolo.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 79 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa definitivamente l'attività senza trasferirla ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti.
2. Ai sensi dell'art. 71 del Decreto, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione, solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nella scheda di ogni tipologia mercatale in allegato al presente regolamento.
4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili.

TITOLO III

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE

Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante

1. Ai sensi dell'art. 35 della Legge e dell'art. 70 del Decreto, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto a previa presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente articolo 4.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività nel territorio comunale, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza.
3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
 - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
1. l'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
 2. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree consentite dal presente regolamento ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001, devono essere limitate al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita; la sosta non può comunque superare le 3 ore.
 - b) terminata la vendita o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi e non può tornare nell'area afferente al punto dove è già avvenuta una sosta, anche per un tempo minimo, se non decorse almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta.
 - c) L'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
 6. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi di Legge (vedere art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.
 7. Ai sensi dell'art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale. In ogni caso l'esercente è tenuto a dare prova della presentazione della notifica sanitaria se richiesto in fase di controllo.

Art. 10 – Condizioni e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere sottoposto a regolamentazione degli orari tramite apposita ordinanza sindacale ai sensi del d.lgs. n. 267/2000. In ogni caso l'esercizio dell'attività non è consentito dalle ore 02.00 alle ore 07.00.
3. L'attività in forma esclusivamente itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del codice della strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. Ai sensi del comma 1 è consentito l'esercizio dell'attività del commercio itinerante su area pubblica nelle aree pubbliche così come previste nel piano del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 40 della Legge, ovvero nelle schede/tavole in allegato al presente regolamento.
5. Le schede/planimetrie in allegato possono indicare, altresì, particolari modalità di esercizio per determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori. Nelle aree che prevedono l'utilizzo di un solo posteggio si applica il divieto di esercizio in contemporanea

- di più operatori.
6. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico anche a fronte di situazioni contingenti lesive della salute di altri soggetti privati.
 7. Con deliberazione di Giunta comunale, è possibile modificare le schede/tavole individuate ai commi precedenti e di cui in allegato.
 8. Con determinazione del Responsabile del Settore Attività Economiche per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee ai divieti di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori.
 9. Le disposizioni di cui al presente capo, per quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.

TITOLO IV

CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI

Art. 11 – Piano comunale

1. In attuazione dell'articolo 40, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero, le tipologie dei posteggi e le tipologie mercatali, eccetto le manifestazioni straordinarie, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale contemperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni dell'art. 40 della Legge ovvero nelle more della sua adozione, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge. L'amministrazione agisce ai sensi del successivo art. 20.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari e contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del Responsabile del Settore Attività Economiche.

Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio

1. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dal regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – "Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.

852/2004” – nonché dall’Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”. L’operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi della citata normativa. Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.

2. Ai sensi dell’art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.
3. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano conosciute e attuate le misure di sicurezza di cui alle indicazioni tecniche del Ministero dell’Interno espresse con nota n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l’applicabilità di future normative o linee guida specifiche. E’ fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
 - a) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - b) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
 - c) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l’occasione;
 - d) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
4. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale può ordinarne l’adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell’applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all’art. 108 della Legge.
5. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell’orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombrato da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l’area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto ai sensi di legge senza. Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto, pena l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 61.
6. E’ vietato l’uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l’intrattenimento, è consentito l’uso di apparecchi per l’ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. E’ altresì vietato l’uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
7. L’operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell’area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un’altezza dal suolo tale da consentire l’eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata nelle schede delle tipologie mercatali in allegato al presente regolamento.
8. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all’incolumità pubblica. E’ proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l’operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
9. La validità della concessione di posteggio è subordinata al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della superficie concessa, nonché a quanto previsto dal vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”.
10. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l’operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto

all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.

11. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 61.
12. E' vietato lo scambio di posteggi tra concessionari, al di fuori di quanto previsto dal successivo art. 18.
13. La Giunta approva eventuali disposizioni aggiuntive o derogatorie, per motivate esigenze particolari, in merito all'occupazione del suolo pubblico, ai sensi del presente articolo.

Art. 13 – Circolazione e sosta nelle aree delle tipologie mercatali

1. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
2. Con ordinanza del comando di Polizia Municipale possono essere previste particolari condizioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita in funzione della regolamentazione del traffico veicolare e compatibilmente con gli orari fissati per l'esercizio dell'attività di vendita.
3. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
4. Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato l'utilizzo del mezzo, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiare in altro luogo nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e la sosta.
5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
6. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con i fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.

Art. 14 – Concessioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio Attività Economiche può rilasciare concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 5 per ciascuna manifestazione.
2. In caso di più domande concorrenti, intendendosi in questo caso per tali quelle inoltrate nello stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.
3. L'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee non dà luogo ad alcuna anzianità.
4. Per manifestazioni con più di 5 posteggi si applicano le disposizioni di cui alle manifestazioni straordinarie su area pubblica.

Art. 15 – Posteggi riservati nelle tipologie mercatali

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38 della Legge, riserva posteggi:
 - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato A della LR n. 1/2005 per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Il comune può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
3. Nelle varie tipologie mercatali, il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
5. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nella schede del Piano comunale.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo che dettano limiti e diritti specifici e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.

Art. 16 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche. L'ordinanza sindacale degli orari delle attività e dei servizi comunali, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, è coordinata con quanto stabilito dal Piano e vige anche nelle more dell'adozione o variazione dello stesso.
2. Le schede che individuano le varie tipologie mercatali in allegato al presente regolamento, riportano anche gli orari in funzione della sfruttamento della concessione.
3. Il Sindaco può comunque disporre, con propria ordinanza, le modifiche che si dovessero rendere necessarie, anche ai fini di eventuali sperimentazioni.
4. Il Sindaco può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

Art. 17 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, anche sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono emanati con le stesse modalità previste per i mercati e le fiere di nuova istituzione, eccetto

per quanto disposto circa gli obblighi di pubblicazione sul BURT, e devono specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.

3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. Le presenze maturate durante la fase sperimentale non danno all'operatore nessun titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

Art. 18 – Spostamenti dei concessionari per miglioria

1. L'Amministrazione comunale, eccetto nel caso di assegnazione per scadenza concessione, prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili provvede all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali. Resta inteso che la procedura di miglioria non è obbligatoria ma lasciata alla discrezionalità della Amministrazione.
2. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglioria in modalità telematica o con qualsiasi altro mezzo e dandone notizia tramite albo pretorio almeno 60 giorni prima la pubblicazione della procedura ordinaria per la nuove assegnazioni.
3. Le domande di spostamento per miglioria possono essere presentate secondo le modalità dell'apposito bando speciale pubblicato unitamente all'avviso. La procedura è demandata al Responsabile del Servizio Attività Economiche. Ai fini dell'imparzialità la procedura di miglioria, se prevista, dovrà essere predisposta per ogni avente diritto nel mercato.
4. I posteggi liberi sono assegnati ai richiedenti secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico, cumulata con eventuali dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica e poi per estrazione a sorte.
5. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglioria può essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

Art. 19 – Scambio consensuale di posteggio

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni, è ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalità telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validità della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Gli operatori ammessi allo scambio consensuale devono poter vantare almeno 3 anni di occupazione del proprio posteggio.
6. Lo scambio consensuale non è ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le migliorie di cui all'art. 18.

Art. 20 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale può disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un preavviso di almeno un anno, salvo casi particolari di urgenza per i quali è prevista, comunque, la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori.
2. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano numericamente superiori ad un terzo dei posteggi complessivi del mercato.
1. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nel mercato dallo stesso soggetto giuridico eventualmente cumulato con i dante causa. A parità di anzianità di esercizio nel mercato, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su area pubblica e poi per estrazione a sorte.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia numericamente pari o inferiore a quello previsto al comma 2, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
3. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
 - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
 - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

Art. 21 – Assegnazione posteggi liberi

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 34 della Legge e ai sensi del Titolo V del presente regolamento, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
 - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
 - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
 - c) come posteggi esistenti resisi liberi per ogni motivo;
 - d) per scadenza naturale della concessione.
1. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 22 e di cui alle disposizioni transitorie di cui all'art. 57, comma 3.
2. l'assegnazione dei posteggi può avvenire:
 - a) previa eventuale effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglione di cui al art. 17, eccetto che nel caso per scadenza di concessione o istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 19;
 - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
1. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando, definisce altresì, la durata della concessione sulla base delle disposizione dell'Intesa, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione.
2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una graduatoria ottenuta secondo l'applicazione dei criteri propri della relativa casistica, ai sensi del successivo titolo V.

Art. 22 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio attività salvo che nel caso di fiere/fiere promozionali della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti che si devono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite e redige la graduatoria delle presenze. Le schede delle varie tipologie mercatali possono prevedere luoghi e orari particolari per la spunta. La registrazione è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede, almeno, l'annotazione dei dati anagrafici e aziendali, della tipologia di vendita e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
4. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, ai sensi del punto 6 dell'Intesa e sulla base dei seguenti criteri specifici:
 - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un'unica abilitazione;
 - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
 - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
1. I posteggi sono comunque assegnati, in ordine di priorità, in base:
 - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
 - b) in base al settore merceologico e alla eventuale specializzazione merceologica;
 - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
1. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente con operatori di identica caratteristica.
2. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria spunta.
3. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
4. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
 - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
 - b) il dipendente
 - c) il collaboratore familiare,
 - d) il lavoratore occasionale,
 - e) il co.co.pro.,

- f) l'associato in partecipazione agli utili;
 - g) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa.
1. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti.
 2. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
 3. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi dell'art. 61 del presente regolamento.
 4. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.
 5. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere previste particolari condizioni per l'effettuazione delle operazioni di spunta per determinate tipologie mercatali o parti di esse. Tali condizioni andranno ad aggiornare la relativa scheda della tipologia mercatale.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI

Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati

1. Per ogni mercato, ai sensi di quanto previsto nel Piano ovvero nelle more del suo aggiornamento, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda/planimetria indicante le relative caratteristiche. La documentazione può essere aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le eventuali specializzazioni se previste, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, la scheda contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.
3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati in ciascuna scheda.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
 - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
 - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
1. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
 - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
 - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
 - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
 - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
1. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove

concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste;

2. In allegato al presente regolamento possono essere previste, con delibera di Giunta comunale, le possibili specializzazioni merceologiche in caso di istituzione di mercati specializzati o semi specializzati.

Art. 24 – Obblighi dei titolari di concessioni pluriennali nei mercati

1. Ogni titolare di autorizzazione e concessione pluriennale di posteggio è obbligato:
 - a) al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune;
 - b) alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi relativa alle aree in concessione;
 - c) al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento nonché al rispetto delle prescrizioni impartite durante lo svolgimento del mercato per motivi di pubblico interesse, anche verbalmente, dagli operatori della Polizia Municipale.
1. In caso di sospensione dell'attività di vendita, volontaria o disposta dal Comune secondo i casi previsti, il titolare di autorizzazione e concessione rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione, al pagamento del canone annuo di concessione determinato dal Comune e alle spese relative ai servizi accessori.

Art. 25 – Festività e variazioni del giorni di esercizio

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con ordinanza sindacale, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricade nella festività di Natale, S. Stefano, primo giorno dell'anno, data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato può svolgersi nel giorno feriale precedente o successivo, previa consultazione con concessionari e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati anticipati o posticipati rispetto alla festività non sono conteggiate. Le presenze degli spuntisti sono, al contrario, conteggiate.
3. Lo spostamento è sancito con provvedimento del Responsabile del servizio.

CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI STRAORDINARI

Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, devono essere programmati prima del loro svolgimento di concerto con i concessionari e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati straordinari sono istituiti con provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Economiche, anche previa concertazione ai sensi di Legge e di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
3. La disposizione della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. La decisione dell'organizzazione dell'edizione straordinaria del mercato spetta comunque all'Amministrazione comunale.
4. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all'albo pretorio.
5. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
6. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato

1. Per ogni posteggio fuori mercato, così come individuato nel piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda/planimetria indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva, il settore merceologico, la specializzazione, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene seguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni nei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 34 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione valuta se inviare i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana o dare corso con la semplice pubblicazione all'albo e sul sito web comunale.

Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, anche previa concertazione ai sensi di legge, può istituire temporaneamente ed in forma sperimentale, nuovi posteggi fuori mercato, anche definendone specializzazioni merceologiche. Dopo al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente la previsione dei posteggi.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, emanati con le stesse modalità previste per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, dovranno specificatamente indicare il carattere sperimentale e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. Le presenze maturate durante la fase sperimentale non danno all'operatore nessun titolo di priorità nella eventuale procedura relativa alla successiva fase di istituzione del mercato.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla fase sperimentale

Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze è svolto su base periodica ogni primo lunedì del mese presso la sede del servizio comunale di Polizia Municipale. L'acquisizione del diritto in base alla graduatoria di spunta vige, per l'operatore assegnatario, fino alla spunta successiva.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti il periodo intercorrente fino alla successiva spunta.
3. Si considera posteggio libero ai fini dell'assegnazione per spunta, se l'assegnatario non inizia effettivamente l'attività entro mezz'ora dall'inizio fissato per la vendita, così come da orario specificato nelle schede di cui in allegato. A questo fine, il concessionario deve

comunicare le assenze al comando di Polizia Municipale con quanto più preavviso possibile. In ogni caso, anche l'operatore spuntista che occupa uno dei posteggi di cui al presente articolo deve preventivamente comunicare al comando di Polizia Municipale, con quanto più preavviso possibile, le assenze/presenze del periodo.

4. Per le mancate comunicazioni previste dal comma precedente si applica la sanzione di cui all'art. 61.
5. Ai fini del conteggio delle presenze e delle assenze si considerano numerabili le presenze di spunta così come disciplinate al comma 1. Le assenze del concessionario sono numerabili se questo è assente per tutto il periodo fra spunta e spunta, per concessioni che prevedono l'esercizio per più giorni della settimana, e per il giorno di svolgimento per concessioni che prevedono un solo giorno di esercizio a settimana.
6. La Polizia Municipale è assegnataria della registrazione delle presenze e delle assenze. Il registro ha una contabilità diversa da quello dei mercati e delle fiere.
7. E' esclusa la possibilità di occupazione giornaliera dei posteggi ove l'Amministrazione abbia assentito la realizzazione da parte degli operatori concessionari, di strutture, attrezzature o arredi che siano legittimamente autorizzati alla permanenza sul suolo pubblico anche in orario in cui non viene esercitata l'attività di vendita.
8. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni sulla spunta per i mercati e le fiere di cui all'art. 22

Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE

Art. 31 – Disposizioni sulle fiere

1. Per ogni fiera, così come individuata nel piano, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.

Art. 32 – Registrazione presenze

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI

Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali

1. Per ogni fiera promozionale, è realizzata, con funzione ricognitiva e di sintesi, una scheda indicante le relative caratteristiche. La documentazione è aggiornata con deliberazione della Giunta comunale ed è posta in allegato al presente regolamento. Nella documentazione in allegato sono indicati, in conformità alla scheda istitutiva della singola fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati alla sfruttamento della concessione.
2. Nelle schede sono indicati anche i posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
3. Il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali in via sperimentale anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderle definitive e ad aggiornare il Piano.
4. Alle Fiere promozionali sperimentali si applicano le disposizione relative di cui ai mercati e alle fiere della stessa tipologia.
5. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
6. Il comune rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni pluriennali ovvero annuali per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.
7. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale ed ha una contabilità propria.

Art. 35 – Disposizioni sull'assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica

1. Agli operatori non abilitati su area pubblica l'Amministrazione rilascia una concessione valida solo per quella edizione della fiera promozionale.
2. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nella stessa fiera;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Nel bando, indetto dal Responsabile del Servizio Attività Economiche, sono specificate anche la specializzazione merceologiche richieste e le relative modalità di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, almeno 30 giorni dallo svolgimento della Fiera.

Art. 36 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Amministrazione comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 22.

Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione della presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 22.

CAPO VII – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 38 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. h) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni possono essere organizzate o gestite anche da altro soggetto giuridico esterno all'Amministrazione comunale.
2. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ovvero soggetti iscritti nel registro delle imprese. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione.
3. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.
4. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale o cumulativamente da altri soggetti organizzatori, con le modalità di cui dalla apposita modulistica, disponibile presso il servizio comunale competente e pubblica sul sito web comunale.

5. Unitamente alla domanda cumulata gli organizzatori esterni devono presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
6. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite deliberazione della Giunta comunale e, nel caso di organizzazione di soggetti terzi, possono essere programmate anche senza la predisposizione di un bando indetto dall'Amministrazione comunale. In caso di bando si possono applicare le disposizioni di cui alle fiere promozionali ovvero procedure basate su semplici criteri temporali di presentazione delle domande. L'amministrazione deve indire il bando almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni

7. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI SUL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Art. 40 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli hobbisti

1. Essendo manifestazioni svolte da soggetti non professionali, non sono disciplinate dalla Legge.
2. La partecipazione ai mercatini degli hobbisti, l'operatore non professionale deve presentare all'Amministrazione comunale un'apposita domanda / dichiarazione con dati anagrafici, codice fiscale e tipologia di merce trattata, tramite autocertificazione. Nella domanda deve essere indicato un indirizzo e-mail per mezzo del quale l'Amministrazione potrà comunicare con l'hobbista tramite la creazione di apposite mailing list.
3. L'Amministrazione comunale redige un elenco diviso per tipologie di prodotti. L'elenco è detenuto presso il servizio attività economiche ed è di libera consultazione. Sul medesimo elenco sono annotate le presenze dello stesso operatore in mercatini svolti in ambito comunale.
4. L'assegnazione dei posteggi agli hobbisti è limitata ad una sola partecipazione per volta e non crea in capo all'operatore nessuna priorità per una eventuale assegnazione successiva.
5. Se il gestore della edizione del mercatino lo ritiene opportuno in base alla possibile affluenza, almeno 10 giorni prima dello svolgimento sarà pubblicata all'albo pretorio la lista degli ammessi e ne sarà data comunicazione agli operatori tramite posta elettronica.
6. I mercatini sono previsti, di norma, con deliberazione della Giunta comunale, in funzione della valorizzazione di determinate aree e secondo la caratterizzazione merceologica. In caso di circostanze che richiedano una certa celerità, per mercatini che si svolgono una tantum, è possibile procedere con determinazione del Responsabile del servizio competente.
7. Con determinazione del Responsabile del servizio è previsto il modello di domanda / dichiarazione sostitutiva che l'operatore hobbista sottoscriverà in occasione della partecipazione al mercatino e che avrà valore di concessione temporanea di suolo pubblico. Nel modello l'operatore dovrà dichiarare di non essere un operatore professionale, che pone in vendita oggetti di modico valore e che è in regola con gli adempimenti fiscali afferenti alle vendite.

Art. 41 – Particolari disposizioni di deroga per operatori professionali non commerciali

1. I soggetti professionali che intendono vendere su area pubblica in quanto artigiani, autori delle opere dell'ingegno o altre categorie non disciplinate dalla Legge, possono partecipare ai mercatini degli hobbisti se specificatamente disposto nella determinazione istitutiva. Resta comunque salva, per tali operatori e se iscritti al registro imprese, l'ipotesi di partecipazione alle fiere promozionali o alle manifestazione straordinarie su area pubblica.

CAPO IX – MERCATI AGRICOLI

Art. 42 – Istituzione del mercato agricolo

1. L'Amministrazione comunale potrà istituire i mercati agricoli con disciplinare ai sensi ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 20 novembre 2007 - attuazione dell' articolo 1, comma 1065 , della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli – sulla base delle disposizioni generali di cui al presente Capo.
2. Il disciplinare è approvato unitamente ad convenzione stipulata dall'Amministrazione comunale e le associazione di categoria dei produttori agricoli, al fine dell'affidamento della gestione del mercato alle stesse associazioni riunite in un comitato.
3. Il disciplinare indica i luoghi, gli spazi, i tempi e le modalità di esercizio dell'attività.
4. Gli operatori sono ammessi alla vendita previa procedura ad evidenza pubblica improntata all'imparzialità e al soddisfacimento delle finalità e delle condizioni come espresse negli articoli seguenti.
5. Ai mercati di cui al presente capo non si applicano le disposizioni della Legge.

Art. 43 – Finalità del mercato agricolo

1. Il mercato agricolo, altrimenti detto "farmer market", è un mercato riservato alla vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli imprenditori agricoli. Tale tipologia di mercato ha, come finalità, la promozione della vendita di prodotti primari esercitata dal produttore direttamente al consumatore finale, comunque in un ottica di limitatezza territoriale, identificata con il concetto della "vendita a chilometri zero". Unitamente alle finalità di carattere economico, il mercato agricolo interpreta altresì finalità legate all'educazione alimentare al valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia tipiche di un dato territorio. In particolare, vengono perseguiti i seguenti obiettivi :
 - a) favorire lo sviluppo della produzione agricola;
 - b) sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
 - c) tutela dell'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative e non intensive legate al mondo agricolo locale;
 - d) favorire un mercato basato su giusto rapporto qualità – prezzo;
 - e) Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Art. 44 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo, gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 228/2001, così come individuati all'art. 2 del DM 20 novembre 2007, iscritti nel registro di imprese, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) Ubicazione dell'azienda agricola, intesa come centro aziendale produttivo, nel territorio provinciale e comunque nel territorio dei comuni limitrofi, salvo diversa disposizione espressa nel disciplinare, ritenuta essenziale ai fini della realizzazione.
- b) Le aziende che non vendono esclusivamente prodotti propri, possono vendere prodotti acquistati presso altre aziende agricole, nei limiti quantitativi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e secondo i limiti espressi nel disciplinare.
- c) L'attività di vendita nel mercato agricolo è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti e familiari non coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, compresi dipendenti stagionali.
- d) Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli e soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art. 45 - Disciplina amministrativa generale e definizioni principali

1. Per imprenditore agricolo si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc., così come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 228/2001, chi esercita una fra le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque annesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione ed ospitalità come definita dalla legge.
4. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al precedente paragrafo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
5. Ai sensi della normativa vigente, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dallo stesso art. 4 citato, non è assoggettato alla disciplina sul commercio. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo dell'Amministrazione comunale. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni normative e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione al mercato. L'Amministrazione comunale può richiedere, ai fini del controllo, il supporto delle associazioni firmatarie della convenzione.
6. Da un punto di vista igienico sanitario, alla vendita dei prodotti agricoli alimentari su area pubblica si applica la normativa igienico sanitaria al pari di ogni altra tipologia di vendita al dettaglio. La principale normativa di riferimento è rappresentata dal Reg. CE n. 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004. L'attività di vendita alimenti su area pubblica è sottoposta a

notifica ex art. 6 del Reg. CE n. 852/2004.

Art. 46 – Trasparenza dei prezzi e dell'informazione sui prodotti

1. Durante l'attività di vendita deve essere sempre esposto in modo ben visibile il prezzo dei prodotti in euro, singolarmente su ogni prodotto oppure con generico riferimento agli euro al kg. Qualora il prodotto od i prodotti non siano esposti, è obbligo esporre un cartello all'interno del banco, contenente l'elenco dei prodotti stessi ed il loro prezzo.
2. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione esauriente e semplice, dalla quale il consumatore può apprendere informazioni sulla zona di origine, sulla composizione, sulla data di produzione o raccolta e sulla tracciabilità. Il venditore deve essere in grado di fornire informazioni dettagliate sui prodotti in funzione della tradizione e dell'impiego legati agli stessi.
3. Per ogni altra disposizione si rimanda alla normativa sull'etichettatura dei prodotti agricoli.

Art. 47 – Modalità di partecipazione al mercato agricolo

1. Il soggetto avente i requisiti richiesti deve presentare apposita richiesta di partecipazione al competente servizio attività economiche comunale secondo il bando che viene approvato con specifica deliberazione della Giunta comunale.
2. Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:
 - a) dichiarare di essere iscritto nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 580/1993 come produttore agricolo e di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 228/2001;
 - b) indicare l'eventuale Associazione di appartenenza;
 - c) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, insieme alla eventuale dichiarazione per la quale tutti i prodotti in questione sono di propria produzione;
 - d) indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza

Art. 48 - Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, nell'apposito bando verranno valutate in ordine di priorità:
 - a) imprese agricole che dichiarano di vendere esclusivamente prodotti di propria produzione;
 - b) maggiore garanzia di copertura del posteggio espressa in mesi all'anno;
 - c) imprese agricole ubicate nel territorio comunale;
 - d) imprese agricole ubicate nel territorio dei comuni limitrofi;
 - e) ordine di presentazione dell'istanza;
 - f) eventuali criteri su discriminanti in ordine a prodotto Biologico, doc, docg, dop, ecc.
2. Nell'assegnazione dei posteggi verrà comunque dato seguito al criterio della maggiore differenziazione merceologica all'interno del mercato, secondo un allegato al disciplinare che elenchi le specializzazioni più importanti.
3. In caso di parità dei requisiti, l'assegnazione avverrà attraverso sorteggio e sarà definitiva, fatte salve eventuali necessità che si palesassero per il miglioramento

dell'immagine e della tenuta commerciale complessiva.

TITOLO V

CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO

Art. 49 – Durata delle concessioni

1. per le tipologie mercatali con concessioni pluriennali (si veda scheda), tenuto conto del carattere ordinario legato ad un'affluenza media non particolarmente elevata, la durata delle stesse è pari a 12 anni per mercati, posteggi fuori mercati, fiere e fiere promozionali con concessioni pluriennali.

Art. 50 - Criteri e priorità per rinnovi delle autorizzazioni/concessioni a seguito dell'entrata in vigore dell'Intesa applicabili alla varie tipologie mercatali e ai posteggi fuori mercato che non prevedono bandi a scadenza prestabilita.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 3 della Legge si considerano i seguenti criteri e condizioni:
 - a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. La professionalità valutabile è quella riferita all'anzianità di esercizio, limitatamente alla specifica attività di commercio su aree pubbliche.

L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.

- b) Solo in sede di prima applicazione dei presenti criteri di cui all'Intesa, quindi per i rinnovi successivi all'entrata in vigore dell'Intesa e ai sensi della normativa transitoria di cui al successivo art. 57, l'anzianità acquisita nel posteggio oggetto di selezione, ha specifica valutazione nel valore del 40 % del punteggio complessivo. Questo bonus di punteggio viene assegnato solo all'intestatario della concessione in scadenza e anche se l'impresa non è attiva
- c) L'anzianità propria del soggetto giuridico che partecipa al bando si cumula a quella del titolare al quale, eventualmente, è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo solo per compravendita. I periodi di inattività, anche del dante causa, non concorrono al conteggio dell'anzianità. Resta inteso che il bonus del 40 % e il cumulo di anzianità sono riferiti al concessionario proprietario e non al soggetto affittuario.
- d) Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai punti precedenti, sono da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale, e pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. In questo caso, per il soggetto che rispetta le condizioni specificate nel bando, anche in ottemperanza ad eventuali e futuri criteri regolamentari regionali,

sarà applicato un punteggio aggiuntivo, rispetto al complessivo dei punti precedenti, pari ad un + 7%.

Art. 51 – Formule per il calcolo del punteggio di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 50

In applicazione dell'anzianità di posteggio pari al + 40% in sede di prima applicazione.

punteggio complessivo: pari a 100 di cui 60 punteggio max anzianità generale e 40 punteggio anzianità di posteggio per il concessionario attuale.

Il punteggio totale è la somma del risultato della formula riferita all'anzianità generale (variabile), con il bonus di 40 punti (dato fisso) per l'anzianità di posteggio (esempio con 60 e 40).

Anzianità generale

Punteggio massimo pari ad 60 assegnato a chi ha anzianità più alta come iscrizione attiva al R.I. relativamente al commercio su area pubblica con il cumulo con l'eventuale dante causa.

Proporzione: punteggio da assegnare "x" sta ai mesi/giorni di anzianità, come 60 sta ai mesi/giorni riferiti alla massima anzianità rilevata.

Note

Con le presenti formule non si calcola il punteggio per scaglioni di anzianità che determinano, a sua volta, scaglioni di punteggio ma l'operatore anche con un mese/giorno di anzianità in più di un altro acquisisce un punteggio maggiore.

Art. 52 - Calcolo del punteggio di cui alle lettere d) del precedente articolo 50

1. Nel caso L'Amministrazione comunale preveda, per mercati o fiere ricadenti in zone sottoposte a vincolo o nei centri storici, dei requisiti specifici relativi alle strutture per la vendita o altri requisiti qualitativi, il soddisfacimento di tali requisiti comporta, nel suo complesso, l'assegnazione di un punteggio specifico pari al +7% del punteggio massimo complessivo di cui al precedente articolo 51.
2. Nell'esempio di cui all'art. 51 si considera il punteggio pari a: $0 < x < 60 + 40 + 7$

Art. 53 – Criteri per il rilascio di concessioni per mercati, fiere e posteggi fuori mercato di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere o per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, ai sensi del punto 4 dell'Intesa e dell'art. 34, comma 10 della Legge, si applicano dei criteri qualitativi, così come specificati dalla normativa regionale.
2. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 34, della Legge, saranno specificati i punteggi assegnati ai criteri, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione, in funzione della peculiarità della manifestazione mercatale di riferimento.

Art. 54 – Criteri per il rilascio di concessioni resesi libere o istituite in tipologie mercatali esistenti

1. Per assegnazione di posteggi resesi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti vengono applicati, per quanto compatibili, i criteri di cui all'art. 50 del presente regolamento.

Art. 55 – Fiere e Fiere promozionali – disposizioni concernenti la casistica del rinnovo della concessione rilasciata a cadenza prestabilita legata ad ogni edizione

1. Relativamente alle tipologie mercatali con cadenza prestabilita le cui assegnazioni di posteggi vengono effettuate ogni edizione tramite nuovo bando, la Legge, in combinato disposto con l'Intesa, indica che il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile con riferimento ad un periodo di ammortamento di 7 anni, ai sensi dell'art. 111-bis, comma 3-quinquies della Legge e punto 8-c dell'Intesa, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto. In sintesi fino al 7 maggio 2017.
2. Dall'8 maggio 2017, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio si applicano comunque i criteri prioritari di cui all'art. 50, ai fini della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse che viene stabilito in 12 edizioni.
3. Ai fini dell'applicazione dei rinnovi di concessioni di cui al presente articolo, e per i rinnovi successivi, le presenze dei concessionari pregresse sono considerate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 34 della Legge:
 - a) nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione;
 - b) nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

Art. 56 – Numero delle concessioni rilasciabili ad medesimo soggetto

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.

Art. 57 – Regime transitorio di prima attuazione ai sensi dell'Intesa per le scadenze delle concessioni di posteggio decennali – specificazioni

1. Le concessioni di posteggio nelle varie tipologie mercatali, tacitamente rinnovate prima dell'entrata in vigore Decreto, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo. In sintesi, per le concessioni scadute fino al 7 maggio 2010 (compreso) o precedentemente, si applica il regime del rinnovo decennale. Per la precisione, quelle rinnovate tacitamente prima del 5 luglio 2007 cadono nelle ipotesi di cui ai commi successivi.
2. Le concessioni di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del Decreto e già prorogate per effetto dell'articolo 70, comma 5, dello stesso Decreto fino alla data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del

Decreto. Quindi, le concessioni scadute l'8 maggio 2010 e successivamente, fino al 4 luglio 2012 (compreso), sono prorogate fino al 7 maggio 2017.

3. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso tra la data di approvazione dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di questo stesso periodo. Quindi, le concessioni scadute il 5 luglio 2012 e successivamente, fino al 4 luglio 2017, avranno valore fino allo stesso 4 luglio 2017 compreso.
4. Le concessioni scadute secondo i termini dei punti precedenti e rinnovate per la prima volta ai sensi della disciplina dell'Intesa, seguono il regime ordinario di durata di cui al punto 1 dell'Intesa e di cui all'art. 49 del presente regolamento.
5. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della Legge si applica dalla data di scadenza delle concessioni in essere.
6. Le concessioni rilasciate ex novo nel periodo che intercorre dal 8 maggio 2010 al 5 luglio 2012 per istituzione di nuovo posteggi, si agganciano ai termini di validità di quelle di cui al comma 2 (caso non previsto nell'Intesa)

Art. 58 – Disposizioni di sintesi sul regime transitorio e disposizioni sulla data dei bandi

Date le disposizioni transitorie di cui all'art. 57, si determinerà:

- a) una prima data di scadenza concessioni all'8 maggio 2017. A questa data scadrà lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 8 maggio 2010 al 4 luglio 2017.
 - b) una seconda data di scadenza concessioni al 5 luglio 2017. A questa data scadrà lo scaglione di tutte quelle rinnovate, ai sensi delle disposizioni transitorie, nel periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2017.
 - c) scadenze con possibilità dal 5 luglio 2017 al 7 maggio 2020, riguardanti le concessioni che erano state rinnovate tacitamente per 10 anni, ai sensi del precedente regime, in data compresa fra il 5 luglio 2007 al 7 maggio 2010.
2. Il primo bando per il rinnovo applicato alle tre ipotesi di cui, rispettivamente, ai commi precedenti, potrà prevedere il criterio di preferenza per il soggetto uscente del 40% del punteggio totale. Il successivo rinnovo (per durata 12 anni sarà al 2029) sarà, in ogni caso, senza detto criterio di preferenza. Questa Amministrazione si riserva di valutare una variazione dei criteri per i rinnovi successivi al primo effettuato ai sensi dell'Intesa.
 3. Per esigenze di semplificazione, economicità ed efficienza, questa Amministrazione accorperà la scadenza di cui ai commi 1 con quella di cui al comma 2 in unico bando. Nel periodo intercorrente fra la prima scadenza e il 5 luglio 2017, l'operatore concessionario alla data della prima scadenza, avrà priorità nella spunta per la scelta dello stesso posteggio, a prescindere da ogni altra condizione.
 4. Questa Amministrazione si riserva la possibilità di prevedere dei bandi eccezionali, anche in deroga ai criteri di cui al presente capo, al fine di uniformare le scadenze diverse di concessioni per poi predisporre un bando ordinario alla data resa uniforme. In ogni caso le procedure eccezionali seguiranno il criterio dell'imparzialità fra operatori.

Art. 59 – Disposizioni finali

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il Responsabile del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione e le indicazioni procedurali relativamente all'applicazione del presente

regolamento.

TITOLO VI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto, sarà comunque sottoposto a controllo annuale o in sede di affitto o vendita azienda.
2. Ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis della Legge, per quanto concerne i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (01/12/2011) nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante, intendendo per subentrante il terzo al quale il dante causa cede l'attività contestualmente alla cessazione del precedente conduttore.
3. Dato che non è possibile richiedere all'operatore il certificato di regolarità contributiva, né questo può essere oggetto di autocertificazione, questa Amministrazione procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante in base agli elementi forniti dall'operatore con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
4. In sede di controllo sulla SCIA, dato che la legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge anche per le ipotesi di carenza della regolarità contributiva. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 40-bis, comma 3 in caso di verifica differita per avvio attività, dispone direttamente la cessazione dell'attività e la non efficacia della SCIA.
5. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione su bando, in caso di verifica negativa postuma al rilascio dei titoli viene applicata la revoca diretta.
6. Il comune effettua le verifiche sulla regolarità contributiva sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti forniti dall'impresa ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 445/2000. Sul sito dell'Amministrazione comunale, nella parte relativa al SUAP è scaricabile il modello da utilizzare ai fini della comunicazione degli elementi da parte dell'operatore.
7. La verifica della regolarità contributiva non viene effettuata in ambito dei mercati agricoli di cui al capo IX del titolo IV.
8. Gli operatori hobbisti, in quanto non professionali non hanno posizioni contributive e quindi non è applicabile la verifica contributiva.

Art. 61 – Sanzioni

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.

Art. 62 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali non compatibili con questo. In particolare viene abrogato il precedente regolamento per il commercio sulle aree pubbliche di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 07/09/2000 e successive modificazioni.-

Allegato A – cartografia/scheda itinerante

Il commercio su area pubblica in forma itinerante è consentito nelle seguenti aree/posteggi...: P.za A. Moro (Fr. Capanna), P.za P. Togliatti (Fr. Chiesanuova Uzz.se), Parch. Via Gramsci (Fr. Molin Nuovo)

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento, nei posteggi qui indicati è consentito l'esercizio di un solo operatore alla volta.

In attesa che si liberi il posteggio, l'operatore in attesa può sostare nelle vicinanze senza effettuare attività di vendita.

In ogni caso è vietato l'esercizio dell'attività dalle ore 02.00 alle ore 07.00, salvo diversa specificazione prevista nell'ordinanza sindacale per la regolazione degli orari

Scheda 1 - MERCATO CAPOLUOGO

Svolgimento del mercato: ANNUALE
Cadenza : SETTIMANALE
Giornata svolgimento : MERCOLEDI'
Tipologia di cui all'art. 23: ORDINARIO
Durata concessioni dopo rinnovo 2017: 12 ANNI

Orario di vendita: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30
Spunta: ALLE ORE 8 PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ubicazione: p.za Vittorio Emanuele II, via Vittorio Veneto.
Sup. complessiva posteggi: 1.148 mq

	Numero	Superficie (mq)	Superficie media (mq)
Alimentari	9	360	38,3
Non alimentari	18	718	
Produttori agricoli	2	30	
Portatori handicap	1	40	
Totale	30	1.148	

Caratteristiche: le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato al Piano nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Accesso: l'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere raccolti secondo le prescrizioni impartite.

Tabella posteggi

numero concessione	superficie	settore	specializzazione	Agr. – Han. – Giov.

Scheda 2 – FIERA PROMOZIONALE “Fiera delle frittelle di riso”

Cadenza della manifestazione: ANNUALE
Periodo svolgimento : 2^a e 3^a domenica Marzo
Durata concessioni dopo rinnovo 2017: 12 ANNI

Orario di vendita: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30
Spunta: ALLE ORE 8 PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ubicazione: p.za P. Togliatti, via Romana Vecchia.

	Numero
Alimentari	4
Non alimentari	25
Produttori agricoli	2
Portatori handicap	1
Totale	32

Caratteristiche: le caratteristiche del fiera sono riportate nella planimetria in allegato al Piano nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare (non individuati);
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Accesso: l'accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere raccolti secondo le prescrizioni impartite.

Tabella posteggi

numero concessione	superficie	settore	specializzazioni	Agr. – Han. – Giov.

Scheda 3 – FIERA PROMOZIONALE “Fiera degli uccelli canori”

Cadenza della manifestazione: ANNUALE
Periodo svolgimento : 15 agosto
Durata concessioni dopo rinnovo 2017: A RINNOVO ANNUALE

Orario di vendita: DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 13,30
Spunta: ALLE ORE 8 PRESSO L’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ubicazione: p.za della Libertà, via Turati, via Matteotti.

	Numero
Alimentari	4
Non alimentari	51
Non alimentari	12 (dimensioni max mt. 3 x 3) dal n° 58 al n° 69.
Produttori agricoli	-
Portatori handicap	2
Totale	69

Caratteristiche: le caratteristiche del fiera sono riportate nella planimetria in allegato al Piano nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare (non individuati);
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap (non individuati);
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Accesso: l’accesso alle aree di vendita è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita;
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere raccolti secondo le prescrizioni impartite.

Tabella posteggi

numero concessione	superficie	settore	specializzazione	Agr. – Han. – Giov.

Scheda 4 – POSTEGGI FUORI MERCATO

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Tipologia	Quantità
via del lavoro	annuale	tutti i giorni	alimentare	1
p.za v. emanuele II	annuale	sabato	alimentare	1
via garibaldi	dal 01/02 al 30/10 dal 01/11 al 31/01	ven. sab. dom. tutti i giorni	non alimen.	1

Spunta: vedere art. 29 del presente regolamento